



Regione Lombardia

DECRETO N. 2163

Del 23/02/2022

Identificativo Atto n. 933

PRESIDENZA

Oggetto

NUOVE LINEE GUIDA SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ARTT. 26 E 27 D.LGS. N. 33/2013)

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE SISTEMA DEI CONTROLLI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare, l’art. 1, co. 16, che considera le concessioni e le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati come procedimenti amministrativi a rischio di corruzione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli artt. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”;

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 3, “Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell’articolo 2-bis” che ha inciso anche sull’ambito applicativo degli artt. 26 e 27, e l’art. 23 “Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013”;

VISTA la delibera dell’ANAC n. n. 468 del 16 giugno 2021, recante “*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013) con la quale l’Autorità, alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 97/2016 sull’ambito applicativo degli artt. 26 e 27 e degli indirizzi interpretativi espressi dalla stessa nell’attività consultiva sull’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, ha valutato l’opportunità di superare:*

- la delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)*”



Regione Lombardia

- la delibera numero 618 del 26 giugno 2019 recante *“Assoggettabilità agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 dei provvedimenti di concessione di “prestazioni integrative” rilasciati nell’ambito del Progetto INPS “Home Care Premium 2017”.*

VISTI i Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza adottati dalla Giunta della Regione Lombardia;

VISTA la Circolare Regionale del 25/09/2018 - N° 8, recante *“Nuova circolare esplicativa per l’attuazione degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33”* adottata in vigore delle previgenti linee guida adottate dall’ANAC;

RITENUTA la necessità di provvedere all’aggiornamento di tale disciplina conformemente alla citata delibera dell’ANAC n. 468 del 16 giugno 2021;

RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché dei provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura, in particolare la D.G.R. n. X/3990 del 4 agosto 2015, recante conferimento dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e le successive D.G.R. n. XI/294 del 28 giugno 2018, Allegato A, D.G.R. XI / 2271 del 14/10/2019, D.G.R. XI / 4966 del 29/06/2021;

RITENUTO di adottare l’allegato provvedimento (Allegato 1), recante *“Nuove linee guida sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33/2013)”*, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’articolo 12, c. 1, del D.lgs n. 33/2013 e sul portale intranet, nonché la relativa trasmissione a tutte le Direzioni regionali e ai rispettivi Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

DECRETA

1. di adottare l’allegato provvedimento (Allegato 1), recante *“Nuove linee guida sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)”*, parte integrante e sostanziale del presente atto;



Regione Lombardia

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 12, c. 1, del D.lgs n. 33/2013 e sul portale intranet, nonché la relativa trasmissione a tutte le Direzioni regionali e ai rispettivi Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

3. di attestare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio e non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE
MARIA PIA REDAELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Nuove Linee Guida sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013).

1. Premessa

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 468 del 16 giugno 2021 "*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)*" ha fornito nuove e puntuali indicazioni in materia di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'art. 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, pone l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12¹ della legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, sono tutti quegli atti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere una persona o un ente, sia pubblico che privato, accordando un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro, nell'arco dell'anno solare al medesimo beneficiario, mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

L'art. 27 chiarisce che la pubblicazione degli atti di cui all'art. 26, da effettuarsi nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" in formato tabellare aperto, deve comprendere:

- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Pubblicazione di plurimi atti dei criteri

Nella richiamata Delibera 468/2021 l'Anac ha precisato che la pubblicazione dei criteri, prevista dall'articolo 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, va attuata con riferimento sia ad atti normativi, leggi e regolamenti, che

¹ L'art. 12 della legge 241/1990 prevede che "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*".

enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici, che agli atti di carattere amministrativo generale redatti in attuazione delle previsioni regolamentari o di legge.

L'Autorità ha, infatti, osservato che agli atti amministrativi generali va garantita la stessa trasparenza degli atti normativi ai sensi del comma 1 dell'art. 26, evidenziando che rientrano nel novero degli atti amministrativi generali anche i bandi, qualificati come atti amministrativi di rilevanza esterna, che contengono ed attuano tutte le informazioni previste a livello generale e astratto dalla normativa di riferimento o da ulteriore atto amministrativo generale (quali deliberazioni di giunta), all'esito dei quali vengono stilate le graduatorie di beneficiari.

Pertanto, laddove l'amministrazione proceda all'approvazione di misure per l'erogazione di risorse attraverso plurimi atti di individuazione di criteri (ad es. legge, regolamento, delibera di giunta, decreto di approvazione del bando) occorre procedere alla pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati.

La *ratio* a fondamento della previsione, in conformità alla giurisprudenza formatasi al riguardo², è quella di dare trasparenza:

- ai criteri (di cui all'art. 12 della legge 241/1990), che guidano la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei beneficiari;
- all'imparzialità delle scelte compiute;
- al perseguimento in concreto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e del buon uso delle risorse pubbliche.

3. Ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione

Nella delibera 468/2021 l'Autorità ha inoltre affermato il superamento del precedente orientamento espresso nelle proprie precedenti delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.

In tali provvedimenti, infatti, l'Autorità aveva affermato che *“nei casi in cui l'elemento prestazionale che costituisce l'oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013”*.

Il mutato orientamento si sostanzia nella previsione che occorra pubblicare ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.lgs. n.33/2013, i criteri di distribuzione, non più – come in passato – solo degli aiuti e sovvenzioni consistenti in erogazioni di denaro, ma anche di qualsiasi tipologia di vantaggio economico derivante da prestazioni rese da enti pubblici, ivi inclusi quelli di natura assistenziale, che siano diverse e distinte dalle prestazioni del SSN.

Le prestazioni di natura assistenziale, infatti, ha osservato l'Autorità, pur non avendo un valore chiaramente quantificabile in termini di controvalore monetario, consentono, comunque, un risparmio economico a favore del beneficiario.

La delibera 468/21, inoltre, introduce un nuovo canone interpretativo rompendo, per alcune fattispecie, il legame, che un tempo appariva necessario tra il comma 1 dell'art. 26 *«criteri e modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari»* e il comma 2 della norma, *«atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili*

² L'interpretazione che la giurisprudenza, amministrativa e contabile, ha dato nel tempo della locuzione *“vantaggio economico”* contenuta all'art. 12 della legge 241/1990 è stata quella di ritenere che si tratti di una attribuzione che migliora la situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Nel descrivere le condizioni e i limiti afferenti l'erogazione dei contributi come sopra descritti, la giurisprudenza ha infatti osservato che l'art. 12 riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico e, in particolare, della materia che governa tutti i contributi pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2015; Corte dei conti, Sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016).

finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati».

Viene precisato, infatti che «*va esclusa la pubblicazione ai sensi del citato comma 2 degli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari* ».

In tali casi, dunque, si procede alla sola pubblicazione dei singoli atti di approvazione dei criteri.

4. Prestazioni integrative, voucher

Le “prestazioni integrative”, ovvero i servizi di assistenza alla persona, sono solitamente corrisposte tramite voucher di importo variabile e rilasciate in base al bisogno assistenziale e all’indicatore ISEE del beneficiario.

Si tratta di ticket spendibili per l’acquisto obbligatorio di beni/servizi/prestazioni, che si connotano nello specifico per attenersi a servizi o prestazioni rivolte alla domiciliarità, alla mobilità (trasporto, accompagnamento), ad interventi di sollievo per le famiglie, a centri diurni, a sostegno dell’inclusione scolastica o lavorativa, ad altri servizi non ben definiti, nonché alla fornitura di supporti, cioè di ausili, attrezzature e arredi personalizzati, adattamenti auto, interventi di eliminazione di barriere architettoniche, strumenti per la domotica.

Il sistema prevede l’erogazione dei servizi citati mediante voucher di importo variabile e ridotto, solitamente di gran lunga inferiori al tetto dei mille euro imposto dalla norma.

Alla luce degli indirizzi interpretativi forniti dalla delibera, tali prestazioni, devono ritenersi erogazioni di benefici che – per il fatto di avere un valore direttamente quantificabile in termini economico-monetari – sono da assoggettare agli obblighi di pubblicazione dell’intero art. 26, fatte salve le esigenze di riservatezza (v. par. 7)

5 . Pubblicazione dei criteri relativi a beni immobili

L’Autorità ha valutato che gli atti di disposizione di immobili pubblici³, ancorché non consistano in erogazioni di denaro o di sussidi direttamente e chiaramente monetizzabili, possono costituire un vantaggio di natura economica per i soggetti nei cui confronti sono effettuati.

Al riguardo, l’Autorità distingue tra:

- il caso in cui l’amministrazione decida con un atto dispositivo di carattere generale di assegnare un immobile del proprio patrimonio disponibile. Nel rammentare che i beni del patrimonio disponibile sono assoggettati alle regole e agli schemi negoziali del diritto civile, l’ANAC ritiene che in tali casi, l’amministrazione è tenuta a pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma 1, l’atto di carattere generale che enuclea i criteri e le modalità di assegnazione degli immobili, con esclusione invece dei singoli atti/negozi con cui viene assegnato il bene medesimo, ai sensi del comma 2 dell’art. 26;
- il caso in cui il bene che l’amministrazione intende concedere rientri nel demanio o nel patrimonio indisponibile e sia servente alla prestazione di un servizio alla collettività. In simili ipotesi si configura

³ Nella medesima Delibera 468/2021 si precisa che le concessioni di un bene (es. patrimonio forestale di un Comune) a fronte di una prestazione di servizi da parte del privato (es. servizio di vigilanza boschiva, servizio antincendi boschivi, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità), configurano un contratto di appalto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ii), d.lgs. n. 50/2016 e non una concessione di servizi, da pubblicare ai sensi dell’art. 37 “*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” del d.lgs. 33/2013 e non ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto. Così come la concessione di un bene del patrimonio indisponibile per erogare un servizio alla collettività si configura quale concessione di servizi, anch’essa da pubblicare ex art. 37

una concessione di servizi, atteso che l'utilizzo del bene si estrinseca nell'esercizio di un servizio pubblico, in cui assume rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico, dietro corresponsione di un canone, ma anche l'attività di gestione del concessionario. Le citate concessioni di servizi non rientrano nell'ambito di applicazione delle misure di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 ma sono invece riconducibili all'art. 37 *"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* del D.lgs. n. 33/2013.

L'Autorità ha ricordato le altre previsioni che si occupano di pubblicità degli atti inerenti ai beni patrimoniali, ed in particolare l'art. 30 del D.lgs. 33/2013, rubricato *"Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio"*.

La norma - la cui finalità è quella di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali - impone ad ogni amministrazione di rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto, pubblicando le informazioni identificative degli immobili, rese sulla base dei dati catastali, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

6. Edilizia residenziale pubblica

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) a canone sostenibile sono assegnati in locazione, a seguito della relativa procedura, a condizioni economiche favorevoli, a cittadini con redditi bassi o in condizioni socio-economiche svantaggiate o di disagio abitativo.

È indubbio che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica riconoscano un vantaggio in senso lato a coloro che ne fruiscono, sotto forma di agevolazione e di risparmio, anche se sfuggono ad una quantificazione in termini economici.

L'Autorità ritiene che queste agevolazioni siano soggette alle sole misure di trasparenza del comma 1 dell'art. 26 e non anche a quelle di cui al comma 2 (atti della procedura di assegnazione con cui si individua il soggetto/soggetti beneficiari degli alloggi). Parimenti non vanno pubblicati i dati previsti dall'articolo 27 relativi ai soggetti beneficiari.

7. Esigenze di riservatezza

Il comma 4 dell'art. 26 esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero al disagio economico-sociale degli interessati.

Le amministrazioni e gli enti, quindi, devono adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che tali dati siano resi pubblici (ad esempio oscurandone la visibilità)⁴.

L'ANAC ha specificato che spetta alle amministrazioni valutare se la tipologia di erogazioni da pubblicare si caratterizzi o meno per essere un aiuto finanziario di sostegno a quelle categorie di soggetti che si trovano nelle condizioni per le quali il comma 4 dell'art. 26.

Si citano a titolo esemplificativo alcune di tali situazioni:

- dati identificativi di beneficiari di aiuti per la formazione anche universitaria, sotto forma di borse di studio o per l'acquisto di libri di testo, erogati a fronte di indici di bisogno quali ISEE, di dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, ovvero di benefici erogati a sostegno del

⁴ Su un piano più generale si ricorda che anche l'art. 7-bis del D.lgs. n. 33/2013 prevede al comma 4 che *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

percorso di studi o di interventi finalizzati a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

- lavoratori beneficiari di sussidi al reddito a causa dell'emergenza da Covid-19;
- beneficiari di sovvenzioni per usufruire di agevolazioni correlate a particolari stati di salute.

Sul punto è doveroso richiamare anche le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* approvate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, ed in particolare il Par. 9.e. delle stesse, riferito specificamente agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013).

Al riguardo il Garante ha evidenziato, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, che è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

A titolo di esempio l'Autorità ha richiamato fattispecie nelle quali il provvedimento da pubblicare, riferendosi a persone fisiche, contenga l'indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione *“erogazione ai sensi della legge 104/1992”* che, come noto, è la *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*);
- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a *“soggetto portatore di handicap”*, o riconoscimento di buono sociale a favore di *“anziano non autosufficiente”* o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli *“indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana”*);
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per *“ricovero in struttura sanitaria”* o per *“assistenza sanitaria”*).
- dell'inserimento in programmi di recupero e di reinserimento sociale di anziani e minori di età.

Il Garante ha affermato che è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013), evidenziando che si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale, precisando che spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione, in quanto titolari del trattamento, valutare, quando ricorrano tali situazioni e non procedere alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione. Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte della medesima Autorità.

Su di un piano più generale si richiama un ulteriore passaggio delle citate Linee guida, nelle quali è stato precisato: *“In ogni modo, si evidenzia che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del*

Codice), pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).

Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc."

Come precisato nella delibera Anac 468/2021 al fine di tutelare la riservatezza, l'amministrazione è tenuta ad anonimizzare i dati identificativi dei beneficiari ove rivelatori di situazioni legate allo stato di salute ovvero al "disagio economico-sociale" degli interessati (comma 4 dell'art. 26).

In tali ipotesi, la medesima delibera, prevede che le amministrazioni possono valutare di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri dalle stesse individuati che assicurino la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi: Regione Lombardia dispone in Edma di una specifica funzionalità che consente di oscurare i dati dei beneficiari nei casi richiamati, pubblicando in open data esclusivamente importi e titolo di tali attribuzioni economiche.

Ciò quindi significa che l'onere di pubblicazione permane, essendo necessario e sufficiente anonimizzare i dati dei beneficiari, così come previsto anche dalla norma⁵.

8. Altri casi da ricondurre all'ambito dei contributi

Si ritiene opportuno ricomprendere nel novero degli articoli 26 e 27:

- i contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l'attuazione di programmi (cui il settore pubblico ha interesse), quali ad esempio le quote di adesione partecipativa o di finanziamento periodico che l'amministrazione eroga annualmente alle associazioni di enti pubblici ovvero ad enti privati (trattasi di attribuzioni di risorse che non hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione e che appaiono pertanto assimilabili "alle attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati" di cui all'art 26 , comma 2 , del D.lgs. n.33 del 2013; l'attribuzione del vantaggio economico trova titolo nell'atto di adesione adottato dall'amministrazione in ragione delle finalità di interesse pubblico perseguite dall'associazione).
- gli atti di attribuzione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in cui la Regione coordina altri soggetti quale Ente capofila di Progetti e Piani approvati dall'UE e dallo Stato.

9. Esclusioni

Si ritiene che non siano ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013:

- le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione ovvero basate su rapporti sinallagmatici.
- le attribuzioni rese in esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture in applicazione dell'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art.1 co. 32 della legge n. 190 del 2012;
- Il trasferimento di risorse dalla Regione ad altra amministrazione anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze.

⁵ Il comma 4 dell'articolo 26 del D.lgs. n.33/2013 esordisce con le parole "è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche...."

- gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni che trovano invece disciplina all'articolo 23 lett. d) e in specifiche disposizioni del D.lgs. n. 33 del 2013, relative, ad esempio, alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) o alla trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41). In relazione a tale categoria di atti, qualora gli stessi prevedano l'esborso di somme da parte della Regione a favore di enti coinvolti a titolo di mera sovvenzione, è possibile procedere anche alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26/27.
- i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in ragione degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di personale;
- le assegnazioni e le erogazioni di risorse finanziarie ai Comuni - eventualmente stanziata dalla Regione o dallo Stato - a copertura di contributi per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati dalle abitazioni nonché per le concessioni di contributi a favore di persone fisiche e di imprese per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi.
- i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- attribuzioni da parte di un'amministrazione ad un'altra di quote di tributi;
- rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione (ad esempio il rimborso a terzi di somme erroneamente versate a titolo di tributi e/o sanzioni amministrative oppure a titolo di oblazione per illeciti edilizi);
- gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti (ad esempio indennizzo per espropriazione/occupazioni e indennizzo per danni da trasfusioni o emoderivati infetti);
- le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale;
- i rimborsi di spese. Il rimborso spese è oggetto di pubblicazione se è previsto nella normativa vigente uno specifico obbligo di pubblicazione. Ad esempio, l'art.14 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici.

10. Modalità

In un'ottica di semplificazione l'Anac suggerisce di effettuare la pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 26, anche mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito.

Nel rinviare ai relativi manuali d'uso pubblicati in intranet, si evidenzia che Regione Lombardia dispone di strumenti informativi già presenti in Edma (Tab "conformità artt. 26/27") che consentono di pubblicare nella Sezione di Amministrazione trasparente dedicata a sovvenzioni e contributi, tutte le informazioni richieste assicurando nel contempo la qualità della pubblicazione, secondo le indicazioni dell'Anac e dell'art. 6 del D.lgs. n.33/2013, in tabelle in formato aperto che ne consentono l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Allo stato attuale attraverso le funzionalità di Edma è quindi possibile pubblicare singoli o plurimi atti dei criteri relativi ad una medesima misura ovvero atti costituiti da leggi o provvedimenti approvati da soggetti terzi o "atti non ricercabili" in quanto approvati in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. n.33/2013 tuttora efficaci.

Laddove in seguito sia necessario associare all'atto dei criteri un atto di concessione, tenuto conto che al momento l'associazione può riguardare un solo atto di criteri, è possibile far riferimento all'atto di carattere generale di livello più «operativo» (ad es. Decreto che approva il bando).

La pubblicazione dell'atto di concessione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio in quanto costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.

Qualora l'amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita

comunicazione (evidenziando con il segno negativo l'importo dell'attribuzione revocata) in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

In merito alla individuazione dell'amministrazione o ente competente alla pubblicazione, l'Anac ha precisato che la pubblicazione deve avvenire a cura dell'amministrazione/ente effettivamente competente per l'adozione del provvedimento di concessione finale. Ciò vale anche qualora il procedimento coinvolga più amministrazioni.

11. Durata della pubblicazione

Come noto, l'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 prevede che salvo specifiche eccezioni espressamente previste, i dati/documenti previsti nel decreto trasparenza siano pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque, fino a quando gli atti pubblicati producono i loro effetti. Tali effetti sono stati individuati con riferimento alla completa erogazione delle risorse assegnate.

12. Responsabilità

L'Autorità, da ultimo, richiama l'attenzione circa i profili di responsabilità cui si va incontro nel caso di mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26.

La pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 26 che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario è condizione legale di efficacia dello stesso provvedimento.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n.104/2010.

L'Anac ha inoltre rammentato che, in tali casi, si applica la previsione normativa di cui all'art. 46, co. 1, del D.lgs. n. 33/2013. Ai sensi di tale norma, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (con la decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

13. Disposizione finale

Le presenti linee guida sostituiscono la disciplina della circolare di Regione Lombardia n. 8 del 25/09/2018 nelle parti con la stessa non compatibili.